

N. R.G. 51170/2024



TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE QUINTA CIVILE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta in data 23 luglio 2025,  
letti gli atti ed esaminati i documenti si causa, sentiti i difensori delle parti in udienza ed  
esaminate le rispettive istanze,

osservato che:

- con contratto di comodato sottoscritto in data 10/11/2014, Eni S.p.A. ha concesso in uso gratuito alla Ditta Giuliano Giuseppe (i) le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione in esclusiva di carburanti e all'utilizzo di lubrificanti e di prodotti petroliferi connessi costituenti l'impianto per la distribuzione dei carburanti ubicato in Palermo, Via Michelangelo 1622 (impianto n. 19731), (ii) i propri marchi e insegne contraddistinti dai colori AGIP; (iii) i distributori nonché (iv) i serbatoi;
- la durata è stata convenuta in anni 9 e mesi 6 (dal 10.11.2024 al 10.5.2024);
- con contratto di fornitura, sottoscritto in pari data Eni S.p.A. si è obbligata ad effettuare, in favore della medesima Ditta Giuliano Giuseppe, la fornitura di carburanti combustibili, lubrificanti e prodotti petroliferi connessi, per l'approvvigionamento del predetto impianto con corrispondente obbligo della Ditta Giuliano Giuseppe a rifornirsi dei carburanti combustibili forniti dalla stessa Eni S.p.A.;
- Eni S.p.A. con PEC del 11/05/2023 ha disdettato i predetti contratti sulla base delle convenzioni e termini ivi contenuti;
- la Ditta Giuliano non ha riconsegnato spontaneamente l'impianto, ed Enilive S.p.A., anche quale mandataria di Eni S.p.A., ha chiesto al Tribunale di *“accertare e dichiarare l'intervenuta scadenza dei contratti per i quali è causa e, pertanto, il diritto di Enilive S.p.A., in proprio e nella spiegata qualità, ad ottenere la restituzione dell'impianto per la distribuzione dei carburanti ubicato in Palermo, Viale Michelangelo 1622, impianto n. 19731, e, per l'effetto, condannare la Ditta Giuliano Giuseppe alla restituzione del medesimo impianto; - accertare e dichiarare il diritto di Enilive S.p.A., in proprio e nella spiegata qualità, al pagamento, da parte della Ditta Giuliano Giuseppe, delle penali contrattualmente previste nel Contratto di Comodato così come indicate e quantificate in narrativa, e per l'effetto condannare la medesima Ditta Giuliano Giuseppe, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari a € 96.000,00, ovvero al pagamento dell'importo maggiore o minore che verrà quantificato in corso di causa, in ogni caso, oltre interessi moratori ex D. Lgs. N. 231/2002, a decorrere dal 17.05.2024 sino all'effettivo soddisfo.”*;
- la Ditta Giuliano, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare e pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito sostenendo che: a) vi sarebbe già un pronunciamento tra le stesse parti di questo stesso Tribunale che ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Palermo, idoneo al giudicato (ordinanza del 14/07/2021, R.G. n. 24532/2021, b) la competenza territoriale inderogabile, ai sensi dell'art.

21, c. 1°, c.p.c. e 447bis c.p.c. con inapplicabilità della convenzione derogatoria del foro elettivo contenuta nei predetti contratti;

rilevato, quanto alla deduzione di cui alla lettera a), che la pronuncia in questione, sebbene intercorsa tra le medesime parti, ha riguardato un diverso rapporto contrattuale ed un diverso Impianto (ovvero, l'impianto sito in Palermo, Viale Regione Siciliana snc) per cui la domanda proposta da Enilive S.p.a., anche quale mandataria di Eni S.p.A., ha *petitum* e *causa petendi* del tutto distinti da quelli già oggetto di pronuncia del 14 luglio 2021 e non può ipotizzarsi alcuna ipotesi di giudicato;

ritenuto, quanto ai motivi di cui alla lettera b), che è orientamento giurisprudenziale costante (anche di questa Sezione di Tribunale: v. ordinanza del 22.6.2022, RG n. 45057/2021, Est. G.U. dott. Paolo D'Avino) che *“Il rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione di carburanti e il terzo cui viene affidata la gestione dell'impianto, con comodato delle attrezzature e con patto di fornitura del carburante, integra un contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione, di talché non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447 bis c.p.c. prevista per il contratto di comodato potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie”* (cfr. Cass. n. 5684 del 09/03/2018);

ritenute valide le clausole derogatorie del foro territoriale legale in favore di quello convenzionale di Roma, come evincibile dai contratti prodotti dal ricorrente (cfr. docc. nn. 1 e 2);

ritenuto, altresì, che il rapporto tra le parti ha natura complessa ed i contratti sottoscritti (comodato e fornitura) risultano tra loro inscindibilmente collegati per il perseguimento di uno scopo comune trattandosi di gestione di un impianto di distribuzione di carburante attuato tramite la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti petroliferi e di un contratto di fornitura in esclusiva di tali prodotti;

rilevato che tale complessa fattispecie negoziale trova anche espressa disciplina nell'art. 6 D.lgs. 32/1998 per cui le relative controversie non rientrano tra quelle disciplinate dall'art. 447 bis c.p.c., ma sono soggette al rito ordinario;

viste le richieste istruttorie avanzate dalle parti e ritenuto che la causa non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori;

visti gli artt. 281 *terdecies* c.p.c. e 281 *sexies* c.p.c. e considerato il carico di ruolo,

P.Q.M.

fissa, per conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. l'udienza del 13 maggio 2026, ore 12:00 concedendo alle parti termine per note conclusive anticipate fino a dieci giorni prima di detta udienza.

Si comunichi

Roma, 25 luglio 2025

Il Giudice  
*Maria Grazia Berti*